

Giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa -
giurisdizione in materia tributaria - Proposte di trattamento dei
crediti tributari regolate dall'art. 182 ter della l.fall. -
Controversie relative al mancato assenso dell'agenzia fiscale -
Giurisdizione - Tribunale fallimentare - Spettanza - Fondamento -
Fattispecie.

Le controversie relative al mancato assenso dell'agenzia fiscale alle
proposte di trattamento dei crediti tributari regolate dall'art. 182
ter della l. fall. spettano, anche con riguardo al periodo anteriore
all'entrata in vigore del d.lgs. n. 14 del 2019, alla giurisdizione
ordinaria del tribunale fallimentare, considerata l'obbligatorietà di
tali proposte nell'ambito delle procedure nelle quali sono consentite
ed in ragione, altresì, del disposto degli artt. 180, 182 bis e 182
ter l. fall., nel testo modificato dal citato d.lgs. n. 14 del 2019 e
dal d.l. n. 125 del 2020, da cui si evince la prevalenza, con
riferimento all'istituto in esame, dell'interesse concorsuale su
quello tributario, senza che assuma rilievo, invece, la natura
giuridica delle obbligazioni oggetto dei menzionati crediti. (Nella
specie, si trattava di una procedura concorsuale regolata dalla l. n.
232 del 2016).

Corte di Cassazione, Sez. U , Ordinanza n. 8504 del 25/03/2021 (Rv.
660876 - 02)

Riferimenti normativi: [Dlgs 14 2019 art 048](#), [Dlgs 14 2019 art 054](#),
[Dlgs 14 2019 art 063](#), [Cod Proc Civ art 005](#)